

COMUNE DI PREGANZIOL (TREVISO)

Estratto deliberazione Consiglio comunale n. 15 del 8 aprile 2014

Approvazione elenco delle strade ad uso pubblico di competenza comunale e classificazione ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo codice della strada.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 28.09.1972 sono stati approvati gli elenchi delle strade comunali (extra urbane ed urbane) e delle strade vicinali;

- che l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 stabilisce la disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;

- che gli articoli 2 e 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.92, n. 495, stabiliscono in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;

- che ai sensi dell'art. 94, comma 2, della Legge Regionale n. 11/2001 sono state delegate a Comuni e Province «le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza» in attuazione del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

- che con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2042 del 03.08.2001, modificata con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1150 del 10.05.2002, sono state approvate le direttive concernenti le funzioni delegate alle province e ai comuni in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade, riportate nel documento individuato come "Allegato A", concernenti le funzioni delegate alle Province ed ai Comuni di cui all'art. 94 della L.R. 11/2001 e che forma parte integrante della deliberazione stessa;

- che, in mancanza di una espressa previsione legislativa o regolamentare, l'esercizio di tali funzioni possa competere al Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo, per i riflessi che la classificazione della rete viaria ha inevitabilmente sul bilancio e sugli strumenti programmatici e pianificatori quali, ad esempio, il programma annuale e triennale dei lavori pubblici e i piani urbanistici;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 27.03.2014 con la quale è stato approvato l'aggiornamento della delimitazione dei centri urbani ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Considerato: *(omissis)*

Ritenuto, altresì: *(omissis)*

Ritenuto che *(omissis)*

Ritenuto, pertanto, che *(omissis)*

Considerato che *(omissis)*

Ritenuto, invece, che *(omissis)*

Considerato opportuno procedere con il presente provvedimento all'approvazione dell'elenco delle strade d'uso pubblico di competenza comunale che, di conseguenza, assumerà valore dichiarativo, nonchè agli adempimenti di cui all'art. 2 del D.P.R. n.495/1992;

Ricordato che il carattere "comunale" di una superficie stradale non attribuisce di per sé all'Amministrazione Comunale il diritto di intervenire nel sottosuolo e/o nel soprasuolo di proprietà di terzi, salvo che si tratti di interventi strettamente

funzionali all'opera stradale e interni alla superficie costituente la strada pubblica;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Politiche Ambientali e dal Responsabile del Servizio Polizia Locale, e quello sulla regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art.147 bis, co.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Dato atto che il Segretario ha espresso parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art.97 - co.2 - del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla II^a Commissione consiliare nella seduta del 1 aprile 2014;

Visto l'art.94, comma 2, della Legge Regionale 13 aprile 2001 n.11;

Visto l'art.2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 - Nuovo Codice della Strada;

Visto gli artt.2 e 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto l'esito della votazione, resa per alzata di mano, di seguito riportato: (*omissis*)

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'elenco delle strade d'uso pubblico di competenza comunale, e relativa classificazione ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, (allegato *omissis*), così come rappresentate dai tracciati nella documentazione grafica di cui alla planimetria di inquadramento generale, allegato al solo originale del presente atto;

2. di stabilire che le superfici che compongono le strade d'uso pubblico di competenza comunale debbano comprendere, a seconda dei casi:

- . la carreggiata;
- . le banchine;
- . le pertinenze stradali contigue o interne, ancorché ricadenti su distinte particelle catastali, quali marciapiedi e aree di fermata del servizio di trasporto pubblico;
- . tutti gli impianti e i manufatti funzionali al mantenimento in sicurezza della circolazione viaria quali l'illuminazione stradale, i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, purché interni alla superficie stradale pubblica;
- . ogni altra superficie diversamente disciplinata e/o strutturalmente ridefinita a seguito di mutate esigenze viabilistiche (ad esempio, isole pedonali o nuove aree di sosta o parcheggio);

3. di stabilire, altresì, che non facciano parte della superficie stradale d'uso pubblico di competenza comunale, rilevante ai fini del presente provvedimento:

- . le aree d'accesso a lotti frontisti e i manufatti strutturali e/o funzionali agli stessi (ad esempio, gradini, ponti, passerelle), purché non ricadano sulla superficie stradale pubblica e non siano diversamente regolamentate;
- . i viottoli, i camminamenti e le piste ciclabili, quando attraversano giardini, parchi o scoperti, per i tratti ove si discostano dalla contiguità con la superficie stradale pubblica;
- . le aree di rifornimento di carburante, a prescindere dalla titolarità del sedime;
- . ogni altra area, pur se direttamente aperta sulla superficie stradale pubblica;

4. di dare atto che l'approvazione dell'elenco di cui trattasi ha efficacia dichiarativa della demanialità e pubblicità delle strade del Comune di Preganziol, con effetti di legge fino a prova contraria;

5. di pubblicare l'elenco delle strade comunali all'Albo Pretorio del Comune di Preganziol;

6. di depositare tale elenco presso l'Ufficio Patrimonio ed il Servizio di Polizia Locale;
7. di demandare al Servizio Patrimonio di attivare i prescritti adempimenti previsti dal citato art.2. del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" ed art.2 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada".
8. di provvedere ai sensi della DGR del Veneto n.2042 del 03.08.2001 alla pubblicazione del provvedimento di classificazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
9. di trasmettere l'informazione all'Archivio nazionale delle strade ai sensi dell'art.226 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285;
10. di dare atto che il provvedimento di classificazione, ai sensi dell'art.2, co.7 del D.P.R. 16.12.1995 n.495, avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
11. di precisare che la presente delibera, in applicazione del principio della norma transitoria e dell'assunto della non retroattività, fa salvi tutti i diritti edilizi già acquisiti con concessione edilizia rilasciata, tutte le pratiche edilizie compresi i piani casa già presentate e/o approvate da commissione edilizia nei casi di distanze da confini e volumi edificatori su strade private (dove la delibera in oggetto ne proponesse la modifica), nonché tutti i diritti patrimoniali già acquisiti negli elenchi delle strade di cui allegato *omissis*;
12. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;

Con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, come sotto riportata: (*omissis*)

D E L I B E R A

1. di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, co.4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.